

Statuto della SISC - Società Italiana per lo Studio delle Cefalee approvato dall'Assemblea dei Soci il 2 Dicembre 2017.
Nove precedenti modifiche (1978, 1990, 1996, 1998, 2004, 2005, 2007, 2009, 2011) avevano fatto seguito alla prima stesura del 1976.

Articolo 1 DENOMINAZIONE

La "SOCIETÀ ITALIANA PER LO STUDIO DELLE CEFALÉE - in sigla SISC" - costituitasi in Firenze il 4 giugno 1976, - è regolata dalle norme del presente Statuto.

Articolo 2 SEDE E DURATA

2.1. La SISC ha sede legale in Firenze (FI), Largo Brambilla n. 3, presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, Centro Cefalee e Farmacologia Clinica.

2.2. La sede può essere trasferita su deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 3 FINALITÀ E OGGETTO

3.1. La SISC esclude ogni fine di lucro, non svolge alcuna attività sindacale in modo diretto o indiretto per i Soci, nè svolge attività imprenditoriale o partecipa ad esse ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma Nazionale di formazione continua in Medicina (ECM). La SISC persegue le seguenti finalità:

1. promuovere studi e ricerche a carattere interdisciplinare nel campo delle cefalee;
2. svolgere attività di formazione e aggiornamento con programmi annuali per i Soci e per gli operatori della sanità nazionale ed internazionale, conformemente a quanto previsto per le attività di formazione del Programma di Educazione Medica Continua (ECM) dalle normative ministeriali nazionali ed internazionali, prevedendo altresì un adeguato sistema di verifica della propria attività formativa nell'ambito del programma ECM;
3. definire e diffondere una corretta standardizzazione terminologica in tema di cefalee;
4. coordinare la ricerca scientifica sulle cefalee e provvedere ad una rapida informazione dei progressi ovunque realizzati nello studio di queste affezioni;

5. favorire il progresso delle conoscenze sul piano scientifico e pratico, aventi una precisa attinenza con le cefalee mediante istituzione di borse di studio, premi e concorsi e la promozione di pubblicazioni;
6. stabilire rapporti bilaterali di informazione e di collaborazione con studiosi ed Istituzioni ed Associazioni Scientifiche aventi finalità analoghe, complementari e comunque connesse alle proprie ed elaborare protocolli di studio e linee guida anche in collaborazione con altre Società Scientifiche;
7. interagire con Enti Internazionali, nazionali, regionali e locali e collaborare con il Ministero della Salute, altri Ministeri, Regioni e Aziende Sanitarie, Organismi ed Istituzioni pubbliche per una corretta ed aggiornata normazione dell'uso terapeutico e sperimentale dei farmaci e delle terapie non farmacologiche per il trattamento delle cefalee;
8. organizzare incontri, simposi, tavole rotonde e congressi, nazionali ed internazionali, al fine di discutere e sviluppare questioni inerenti al tema delle cefalee;
9. promuovere la pubblicazione degli atti dei convegni e la pubblicazione di contributi scientifici di particolare interesse per gli studiosi della materia;
10. promuovere ogni attività utile ai fini della prevenzione e della terapia, considerando l'aspetto di malattia a carattere sociale delle cefalee;
11. attuare ogni altra iniziativa locale, nazionale ed internazionale necessaria od opportuna per il perseguimento degli scopi associativi e per la tutela degli associati nelle forme più idonee.

3.2. Per finanziare le attività sociali, la SISC si avvale dei contributi delle quote associative dei Soci e/o di enti pubblici nonché di soggetti privati, anche se forniti attraverso soggetti collegati con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il S.S.N. Il finanziamento delle attività può altresì effettuarsi attraverso l'autofinanziamento e i contributi degli associati e/o enti pubblici e privati, ivi compresi i contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto

dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua.

3.3. L'Associazione promuove contatti, scambi e collaborazioni con organizzazioni nazionali o internazionali a seguito dell'approvazione dell'Assemblea dei Soci (art. 9.2). Possono, inoltre, essere affiliate alla SISC Associazioni laiche che posseggano i requisiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 4 SOCI E CRITERI DI AMMISSIONE DEI SOCI

4.1. La SISC ha cinque categorie di Soci:

- Soci Ordinari (nel cui ambito sono previsti i Soci Junior)
- Soci aderenti
- Soci cultori della materia
- Soci Sostenitori
- Soci Onorari

Il domicilio dei soci per ogni rapporto con l'associazione, è quello risultante dall'apposito elenco dei soci. Ove il socio abbia comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, a tale indirizzo potrà essere inviato ogni avviso o comunicazione.

A tal fine dovrà essere annotata sull'elenco dei soci ogni modifica di indirizzo comunicata per scritto dai soci.

4.2. Possono diventare Soci Ordinari, senza limitazioni personali o inerenti il luogo di lavoro, quanti siano professionalmente o culturalmente interessati anche in maniera non esclusiva alle cefalee e liberamente motivati ad operare secondo i fini istituzionali della SISC e siano in possesso della laurea in Medicina e Chirurgia, o di altra laurea magistrale.

4.3. Per Socio Junior, categoria assimilabile a quella dei Soci Ordinari e soggetta ai medesimi diritti ed obblighi previsti per questi ultimi, si intende il Socio Ordinario di età inferiore al compimento del 35° anno di età. I Soci Ordinari sono tenuti al versamento della quota associativa annuale ed hanno diritto di voto.

4.4. Il socio aderente è un Neurologo iscritto alla Società Italiana di Neurologia, che richiede espressamente di aderire

alla SISC. Non paga quota associativa oltre a quella di SIN (Società Italiana di Neurologia), viene messo al corrente di tutte le iniziative della SISC, non ha diritto di voto e non ricopre cariche sociali.

4.5. Il socio cultore della materia è professionista sanitario o altro professionista o esperto, non in possesso di laurea magistrale o ruolo sanitario, interessato alle attività dell'Associazione. Il socio cultore della materia paga una quota associativa ridotta, non può ricoprire cariche sociali e non ha diritto al voto.

4.6. Per Socio Sostenitore si intende una persona fisica, Istituto, Ente, Associazione e Società che, oltre al versamento della quota associativa annuale, intende incrementare lo sviluppo della SISC fornendo mezzi e fondi per la sua attività.

4.7. Possono, inoltre, essere riconosciuti Soci Onorari studiosi e/o personalità di chiara fama, che per la loro attività scientifica abbiano dato lustro alla disciplina o che si siano particolarmente distinti per speciali meriti nel campo delle cefalee. La nomina avviene da parte del Consiglio Direttivo, e viene ratificata dall'Assemblea. I Soci Onorari sono esonerati dal pagamento della quota associativa. Essi partecipano a tutte le attività della SISC ma non hanno diritto al voto né possono rivestire cariche sociali.

4.8. L'ammissione alla SISC avviene esclusivamente per accettazione da parte del Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente e parere favorevole del Consiglio Direttivo stesso. La domanda dovrà contenere i dati biografici ed i titoli di carriera e scientifici e dovrà essere controfirmata da due Soci proponenti.

4.9. Se la domanda è inoltrata da Enti (con o senza personalità giuridica) o Società, essa dovrà indicare:

- la denominazione o ragione sociale, la sede e l'attività effettivamente svolta;
- la qualità della persona che sottoscrive la domanda;
- alla domanda dovrà essere allegata la copia dell'atto costitutivo e lo statuto nonché la copia della deliberazione dell'organo che ha autorizzato la domanda.

4.10. Tutti i Soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'organizzazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 4.5.

Articolo 5 PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

5.1. La qualità di Socio si perde, con effetto immediato:

- a) per dimissioni, che devono essere comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b) per cancellazione dall'elenco degli iscritti tenuto dalla segreteria nazionale (art. 13 punto 1), a seguito di morosità, protratta per tre anni, nel pagamento della quota associativa;
- c) per esclusione a seguito di delibera assembleare per manifesta inosservanza degli scopi sociali e delle regole della SISC.

Articolo 6 DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

I Soci, salvo quanto precisato nell'articolo 4.5, hanno i seguenti diritti:

- di partecipare alle Assemblee;
- di elettorato attivo e passivo per le cariche sociali;
- di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, compresi anche i Soci Onorari;
- di informazione ed accesso ai documenti ed agli atti della SISC, compresi anche i Soci Onorari.

6.1. I Soci hanno i seguenti obblighi:

- di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali con la propria attività gratuita e volontaria, secondo gli indirizzi del Consiglio Direttivo;
- di versare regolarmente i contributi associativi;
- di astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli obiettivi e con le regole della SISC.

6.2. I Soci che vogliono candidarsi a cariche societarie devono comunicare, al momento della candidatura, la loro appartenenza a Consigli Direttivi od Organi Istituzionali di altre Società

Scientifiche. I soci che vogliano candidarsi a cariche societarie, aventi o meno funzione di legale rappresentante, amministratore o promotore, non devono aver subito in passato alcuna condanna in sede civile o penale in relazione all'attività dell'associazione.

Articolo 7 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALLA SISC

7.1. I contributi associativi sono deliberati dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

7.2. Le quote di partecipazione alla SISC non sono trasmissibili ad alcun titolo e non sono rivalutabili.

7.3. I Soci Ordinari e Sostenitori, aspiranti a cariche sociali, purché in regola con il pagamento delle quote, devono darne comunicazione al Presidente e al Consiglio Direttivo secondo le norme previste dal regolamento elettorale, al massimo trenta giorni prima dell'Assemblea Generale, all'uopo presentando un breve profilo e, limitatamente alla carica di Presidente, illustrando il proprio programma. I Soci che vogliano candidarsi a cariche sociali devono altresì comunicare, al momento della candidatura, la loro eventuale appartenenza a Consigli Direttivi od organi istituzionali di altre Società Scientifiche. L'Assemblea nomina due scrutinatori per la gestione delle operazioni di voto. Le elezioni dei membri del Consiglio Direttivo avvengono a scrutinio segreto. Vengono eletti i membri che abbiano ottenuto il maggior numero dei voti. Nessuna delle cariche sociali previste dal presente statuto può comportare retribuzioni di sorta.

Articolo 8 ORGANI DELLA SISC

Gli organi della SISC sono:

- a) l'Assemblea dei Soci (art. 9);
- b) il Presidente e il Comitato di Presidenza (art. 10);
- c) il Consiglio Direttivo (art. 11);
- d) il Comitato Scientifico (art. 12);
- e) il Segretario (art. 13);
- f) il Tesoriere (art. 14);

- g) il Collegio dei Probiviri (art. 15);
- h) il Collegio dei Revisori dei Conti (art. 16);
- i) le Sezioni Regionali (art. 17).

Articolo 9 ASSEMBLEA DEI SOCI

9.1. L'Assemblea dei Soci, salvo quanto precisato nell'articolo 4.5, è formata da tutti gli iscritti in regola col pagamento delle quote.

9.2. Spettano all'Assemblea:

- a) la determinazione degli indirizzi generali SISC;
- b) le elezioni del Presidente e del Vicepresidente, (che entra in carica come Presidente al termine del mandato del Presidente in corso); del Segretario, del Tesoriere, dei Consiglieri, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) le deliberazioni sulle modifiche statutarie;
- d) le deliberazioni sulle questioni che siano ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/10 (un decimo) dei Soci;
- e) le deliberazioni sullo scioglimento della associazione; le deliberazioni in merito al bilancio preventivo ed al rendiconto annuale;
- f) le deliberazioni di radiazione dei Soci per indegnità, su relazione del Collegio dei Probiviri e su proposta del Consiglio Direttivo (art. 22);
- g) le deliberazioni di approvazione della partecipazione della SISC a qualsiasi organizzazione nazionale o internazionale.
- h) le deliberazioni su quant'altro non sia riservato ad altri organi previsti dal presente Statuto.

9.3. L'Assemblea si riunisce, anche in sedi diverse, almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente, per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, entro il mese di giugno. L'Assemblea può essere inoltre convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno 1/10 (un decimo) dei soci, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni.

9.4. La convocazione, anche in luogo diverso dalla sede, è fatta a mezzo di lettera postale o e-mail o fax o altro mezzo equipollente da inviare a ciascun Socio almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione. La convocazione verrà inoltre pubblicata sul sito web e/o sul Giornale delle Cefalee. Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il giorno, l'ora e il luogo della riunione nonché l'elenco degli argomenti da trattare nonché la data per la seconda convocazione (che potrà tenersi anche nello stesso giorno fissato per la prima).

9.5. L'Assemblea straordinaria è l'unico organo competente a modificare lo statuto della SISC o a sciogliere la SISC stessa.

Le modifiche allo Statuto devono essere proposte da almeno un terzo dei Componenti del Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli iscritti in regola col pagamento della quota associativa. Per le modifiche statutarie occorre la presenza di almeno la maggioranza degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio di SISC occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

9.6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, in ordine di precedenza:

a) dal Vicepresidente;

b) da persona designata dagli intervenuti.

Segretario dell'Assemblea è di diritto il Segretario; in caso di sua assenza, il Segretario è designato dagli intervenuti.

9.7. Per la validità della costituzione dell'Assemblea in prima convocazione, è necessaria la presenza, anche per delega, di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione - da tenersi anche nello stesso giorno fissato per la prima - la costituzione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, salvo quanto sopra stabilito all'art. 9.5. per le delibere ivi previste.

9.8. L'Assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati aventi diritto al voto intervenuti o loro delegati, salvo quanto sopra stabilito all'art. 9.5. per le delibere ivi previste.

9.9. Ogni Socio ha diritto ad un voto. È data facoltà di farsi rappresentare, per delega scritta, da altro socio; ciascun Socio non può rappresentare più di 2 soci.

9.10. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

9.11. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea entreranno in vigore all'atto dell'approvazione.

9.12. L'assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione, a cura della società (salvo che si tratti di totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Segretario, se nominato.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 10 IL PRESIDENTE E IL COMITATO DI PRESIDENZA

10.1. L'Assemblea elegge il Presidente ed il Vicepresidente; quest'ultimo assumerà la carica di Presidente al termine del mandato del Presidente in corso.

Il Presidente ed il Vicepresidente durano in carica due anni. Il Presidente non è rieleggibile e alla scadenza del suo

mandato entra a far parte del Consiglio Direttivo come Past President per un mandato. Egli è coadiuvato dal Vicepresidente ed è assistito dal Segretario.

Il Presidente presiede l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo e i Congressi nazionali. Ha la rappresentanza legale della SISC di fronte ai terzi, in giudizio ed in via amministrativa. In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

10.2. Il Presidente è investito dei pieni poteri di ordinaria amministrazione. Persegue in concreto i fini statutari, realizza le strategie della SISC stabilite dal Consiglio Direttivo anche a mezzo di addetti speciali o Delegati di sua nomina, ratificata dal Consiglio Direttivo Nazionale; ha, inoltre, tutte le attribuzioni previste dal presente Statuto. Il Presidente, coadiuvato dal Vicepresidente e dal Past President:

- mantiene i collegamenti tra le Società e le Organizzazioni Scientifiche italiani e straniere;
- redige la relazione annuale dell'attività della SISC e la presenta all'Assemblea Ordinaria dei Soci.

In caso di necessità e di urgenza il Presidente può sottoporre, in ogni momento, le proprie determinazioni ed altri provvedimenti improrogabili al parere, consultivo e non vincolante, di un comitato ristretto, composto dal Vicepresidente, dal Past President, dal Segretario e dal Tesoriere. Il predetto organo consultivo, denominato Comitato di Presidenza, può, a tale scopo, essere convocato in adunanza per telefax o altra modalità ammessa.

Le eventuali determinazioni ed i provvedimenti improrogabili adottati ai sensi del presente comma dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima successiva riunione.

10.3. Il Presidente ed il Comitato di presidenza sono tenuti a dichiarare annualmente eventuali conflitti di interesse sul sito web dell'Associazione e a regolare eventualmente gli stessi.

Articolo 11 CONSIGLIO DIRETTIVO

11.1. Il Consiglio Direttivo è composto da undici membri: Presidente, Vicepresidente, Past President, Segretario,

Tesoriere e sei Consiglieri. Tutti i membri del Consiglio Direttivo Nazionale sono eletti dall'Assemblea dei Soci con voto segreto. Un socio non può essere componente del Consiglio Direttivo in qualsivoglia carica, per più di 2 mandati consecutivi (quattro anni), esclusa la figura del Presidente.

È contemplata la figura di Presidente Onorario fra coloro che abbiano ricoperto la carica di Presidente, che viene ratificata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, al termine del mandato di Past President. I Presidenti Onorari hanno facoltà di esprimere pareri consultivi.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente.

11.2. Il Consiglio Direttivo:

- a) cura il conseguimento degli scopi della SISC secondo le linee di programma dettate dall'Assemblea, stabilendo le strategie generali della SISC;
- b) elabora il programma di attività per ogni anno sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) delibera sui progetti di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- d) propone all'Assemblea dei Soci l'ammontare della quota annua dovuta dai Soci alla SISC e delibera le eventuali contribuzioni straordinarie e le modalità di riscossione delle stesse;
- e) indice congressi, convegni e riunioni di studio su base nazionale, curandone il programma scientifico;
- f) definisce, in collaborazione con il responsabile designato dall'Assemblea, il programma scientifico del Congresso Nazionale e promuove i convegni periodici di aggiornamento sulle cefalee;
- g) delibera la sanzione disciplinare della deplorazione su relazione del Collegio dei Probiviri (art. 14.6, lett. c) e formula all'Assemblea le motivazioni riguardanti la decadenza dei Soci;
- h) verifica l'attività svolta dalle Sezioni regionali, come da regolamento interno;
- i) provvede, espletato inutilmente ogni tentativo di rimedio, ed esaurita ogni indagine eventualmente svolta ai sensi

dell'articolo 16, in caso di perdurante o mancato o irregolare funzionamento di una Sezione, alla revoca delle cariche sociali ed alla nomina di un Commissario Straordinario che convochi nel più breve tempo possibile l'Assemblea dei Soci della Sezione per la ricostituzione delle cariche stesse;

- j) adempie a tutti gli altri compiti ad esso demandati dallo Statuto e dall'Assemblea e provvede all'amministrazione della SISC a mezzo del Segretario e del Tesoriere;
- k) designa i rappresentanti permanenti e temporanei della SISC negli organismi internazionali di cui la SISC sia membro.
- l) nomina i Soci Onorari (art. 4.5);
- m) conferisce incarichi di particolare rilevanza scientifica e istituisce premi per ricerche nel campo delle cefalee;
- n) ratifica la nomina dei Delegati proposti dal Presidente;
- o) provvede ad approvare la costituzione di gruppi scientifici di formazione e di aggiornamento e coordinarne il funzionamento;
- p) coordina e programma le attività di formazione continua (ECM) e residenziale a distanza (FAD);
- q) stabilisce, almeno due anni prima, la sede e l'organizzazione locale del Congresso Nazionale e provvede, tramite agenzia, alla raccolta dei fondi ed alla gestione finanziaria del Congresso e dei suoi eventi satelliti;
- r) determina i sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività formative svolte;
- s) verifica la qualità delle attività svolte dai relatori e dei contenuti dei programmi scientifici, con particolare riferimento a quelli delle attività di formazione continua nell'ambito dei programmi ministeriali ECM;
- t) delibera il regolamento interno della SISC nonché quello delle Sezioni regionali;
- u) stabilisce il regolamento della Scuola Superiore Interdisciplinare delle Cefalee.

11.3. I Consiglieri durano in carica due anni e non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

11.4. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, almeno 4 volte l'anno, mediante e-mail spedita almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato e, nei casi d'urgenza, mediante telegramma, telefax o altra modalità ammessa spediti almeno cinque giorni prima a ciascun membro del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può inoltre essere convocato su richiesta di almeno quattro dei suoi membri o da 1/5 dei Soci aventi diritto di voto. Nell'avviso di convocazione relativo a delibere extraconsiliari saranno indicati le modalità di partecipazione al voto e della sua espressione, nonché i tempi utili e l'ufficio designato per la raccolta.

11.5. Previo parere positivo della maggioranza, le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi con l'utilizzo dei moderni strumenti informatici, satellitari e telematici, per teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, possano seguire i lavori ed intervenire in tempo reale alla discussione di cui deve esistere copia registrata fino ad approvazione del Verbale relativo.

In tale ipotesi la riunione del Consiglio Direttivo si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario che devono sottoscrivere il relativo verbale.

11.6. Per la valida costituzione del Consiglio Direttivo, è necessario l'intervento della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei Consiglieri. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

11.7. L'assenza non giustificata da parte di un Membro a 3 riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza e la sostituzione del Membro stesso con il primo dei non eletti.

11.8. I membri del Consiglio Direttivo sono tenuti a dichiarare annualmente eventuali conflitti di interesse sul sito web dell'Associazione e a regolare eventualmente gli stessi.

Articolo 12 COMITATO SCIENTIFICO

12.1. Il Comitato Scientifico svolge funzione di controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-

scientifica, che verrà effettuata secondo indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale. L'attività scientifica svolta dall'Associazione è pubblicata sul sito web istituzionale, aggiornato costantemente.

12.2. Il Comitato Scientifico è composto da cinque membri che sono nominati dal Consiglio Direttivo e che possono includere anche uno o più Presidenti Onorari.

12.3. I membri del Comitato Scientifico durano in carica due anni e non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

12.4. I membri del Consiglio Scientifico sono tenuti a dichiarare annualmente eventuali conflitti di interesse sul sito web dell'Associazione e a regolare eventualmente gli stessi.

12.5. I membri del Comitato Scientifico possono essere convocati alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Articolo 13 SEGRETARIO

13.1. La Segreteria è retta da un Segretario, eletto dall'Assemblea dei Soci.

Il Segretario attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo; cura la tenuta dei verbali e dei libri della SISC; coordina l'attività delle Sezioni; provvede all'aggiornamento dell'elenco degli iscritti alla SISC secondo gli articoli 4.1, 4.2 e 5. Aggiorna e custodisce i libri sociali, gli atti, i documenti e la biblioteca della SISC.

13.2. Il Segretario dura in carica due anni e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

13.3. Il Segretario è tenuto a dichiarare annualmente eventuali conflitti di interesse sul sito web dell'Associazione e a regolare eventualmente gli stessi.

Articolo 14 TESORERIA, ESERCIZIO FINANZIARIO E PATRIMONIO SOCIALE

14.1. L'Amministrazione dei fondi della SISC è affidata ad un Tesoriere, che gestisce la Cassa della SISC e provvede alle operazioni finanziarie. Egli è eletto dall'Assemblea Nazionale.

14.2. Il Tesoriere dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Il Tesoriere riscuote la quota associativa annuale entro il mese di giugno di ciascun anno; riscuote, altresì, le eventuali contribuzioni straordinarie; cura l'esecuzione delle decisioni di spesa adottate dai competenti organi della SISC e provvede al pagamento ed al rimborso delle spese di gestione sostenute dagli organismi stessi; predispone i progetti di bilanci preventivi e consuntivi; cura la obbligatoria pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Associazione dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi.

Predispone l'elenco dei Consiglieri in regola col pagamento delle quote in occasione dell'adunanza del Consiglio Direttivo o, comunque, quando questi sia chiamato a deliberare o ad esprimersi. Predispone, altresì, l'elenco dei Soci in regola col pagamento delle quote in occasione delle adunanze dell'Assemblea o, comunque, quando questa debba deliberare o esprimersi e riscontra, in ogni caso, la regolarità della posizione contributiva dei Soci ogni qualvolta essi, singolarmente o in quota percentuale, siano abilitati, statutariamente, ad attivare un organo della SISC ovvero a dargli impulso in qualità di richiedenti o di proponenti.

14.3. Esercizio finanziario. Esso decorre dal 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno e viene sottoposto ai Revisori dei Conti.

14.4. Bilanci. Al termine dell'esercizio, il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio annuale e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

14.5. Destinazione degli utili Gli eventuali utili conseguiti devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

14.6. Patrimonio (proventi) Il patrimonio della SISC è costituito dal fondo comune, a sua volta, rappresentato da:

- 1) "fondo di dotazione";
- 2) quote associative versate annualmente nell'importo proposto dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea dei Soci;
- 3) elargizioni volontarie e contributi da parte di associati, sostenitori, enti pubblici e privati, anche se forniti

attraverso soggetti collegati, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il S.S.N;

- 4) eventuali lasciti, donazioni e contributi di proventi, nonché da ogni altro sussidio o finanziamento fatto alla SISC sotto qualsiasi forma;
- 5) rendite derivanti dal patrimonio;
- 6) eventuali introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività statutariamente consentite, ivi compresi i proventi delle attività formative, nonché di formazione continua nell'ambito dei programmi ministeriali ECM e delle attività di aggiornamento, nonché di eventuali attività editoriali e di quanto altro pervenuto ad essa.

14.7. Modalità di gestione del Patrimonio

- 1) Il finanziamento delle attività, effettuato attraverso contributi, ivi compresi i contributi delle industrie farmaceutiche e dei produttori di dispositivi medici, avviene nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua.
- 2) La SISC si avvale anche di prestazioni volontarie e delle collaborazioni di terzi.
- 3) Il patrimonio sociale, così come gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali non potranno essere, in nessun caso, distribuiti ai Soci a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma.
- 4) I versamenti e le quote al fondo comune sono in ogni caso a fondo perduto; gli stessi non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso e, quindi, nemmeno in caso di scioglimento della SISC né in caso di morte, di dimissioni o di esclusione, per qualsivoglia motivo, del Socio dalla SISC, né può, pertanto, farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato.

Il versamento non crea quote indivise di partecipazione trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

14.8. Il Tesoriere è tenuto a dichiarare annualmente eventuali conflitti di interesse sul sito web dell'Associazione e a regolare eventualmente gli stessi.

Articolo 15 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

15.1. Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri effettivi; vengono inoltre nominati due supplenti. Essi sono eletti dall'Assemblea tra i Soci Ordinari che abbiano almeno dieci anni di iscrizione alla SISC.

15.2. I Probiviri durano in carica 2 (due) anni e non sono rieleggibili per più di due mandati consecutivi. La loro carica è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

15.3. Il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno, entro trenta giorni dalla nomina, un Presidente ed un Segretario; si riunisce su convocazione del Presidente e nel luogo da questi indicato.

15.4. Qualora vengano a mancare i membri effettivi, i membri supplenti subentrano in ordine di anzianità di iscrizione alla SISC. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, è fatta a cura del Segretario del Collegio, a mezzo di raccomandata da inviarsi almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza o di necessità, a mezzo telegramma o con qualsiasi altro mezzo idoneo al fine almeno 5 giorni prima.

Per la validità delle adunanze, come pure per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti del Collegio.

15.5. Tutte le eventuali controversie tra i Soci e/o tra i Soci e la SISC e/o i suoi organi, non riservate per legge alla competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria, saranno sottoposte alla competenza del collegio dei Probiviri. Al Collegio dei Probiviri possono rivolgersi il Presidente, tutti gli altri organi della SISC e singoli Soci.

15.6. Il Collegio dei Probiviri:

- a) interpreta le norme statutarie e le norme regolamentari eventualmente emanate;
- b) risolve, quale arbitro amichevole compositore, qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che sorga fra i Soci o fra questi e qualsiasi organo della SISC;

- c) istruisce i provvedimenti disciplinari e ne riferisce, con relazione scritta, al Consiglio Direttivo per i conseguenti provvedimenti e per quant'altro di sua competenza. I procedimenti disciplinari possono essere instaurati d'ufficio e cioè su iniziativa propria del Collegio, oppure su richiesta del Presidente, o del Consiglio Direttivo o dei Coordinatori per i propri iscritti. I singoli soci ed i rimanenti organi associativi diversi da quelli testé esplicitati, potranno rivolgersi direttamente al Collegio dei Probiviri solo limitatamente alle ipotesi previste dalle lettere a) e b) che precedono, laddove, nell'ipotesi sub c), potranno attivare il Collegio unicamente attraverso gli organi dianzi indicati ovvero stimolarne l'iniziativa d'ufficio.

I procedimenti disciplinari possono essere iniziati solo previa tempestiva convocazione degli interessati mediante lettera raccomandata. Agli interessati è concessa ogni più ampia facoltà di giustificazione e di difesa: essi hanno diritto di consultare il fascicolo ed i documenti che li riguardano personalmente. La relazione istruttoria scritta per i procedimenti disciplinari segreta ed a maggioranza assoluta del Collegio e deve essere comunicata tempestivamente agli interessati. I Probiviri sono tenuti all'osservanza del più scrupoloso segreto istruttorio; potranno essere resi pubblici soltanto i provvedimenti da essi emessi ai sensi delle precedenti lettere a) e b).

15.7. Il Collegio dei Probiviri giudicherà ex bono et aequo e senza formalità di procedura.

15.8. Le sanzioni disciplinari consistono nella:

- cancellazione dall'elenco dei Soci, conseguente a morosità continuata;
- deplorazione;
- radiazione per indegnità.

La morosità continuata consiste nel mancato pagamento delle quote associative per 3 anni; ne consegue l'esclusione per cancellazione del nominativo del Socio dall'elenco degli iscritti. La predetta comunicazione sarà preceduta da preavviso inviato per fax, posta o e-mail al Socio stesso, al Coordinatore e al Segretario/Tesoriere di Sezione di appartenenza del Socio moroso, almeno due mesi prima.

15.9. La deplorazione è inflitta per comportamento riprovevole, in genere, nei riguardi della SISC, degli Organi associativi o di consoci.

Essa è deliberata dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza, di almeno i 2/3 dei votanti, su relazione scritta del Collegio dei Probiviri a norma dell'art. 15.

La radiazione per indegnità viene inflitta al Socio che abbia compromesso gravemente la propria reputazione e quella della SISC con la sua condotta.

Essa è deliberata dall'Assemblea dei Soci, con la maggioranza prevista dall'art. 9 punto 5 per le modifiche dello Statuto e solo per gravi motivi, su proposta del Consiglio Direttivo, previa relazione scritta del Collegio dei Probiviri.

15.10. I membri del Collegio dei Probiviri sono tenuti a dichiarare annualmente eventuali conflitti di interesse sul sito web dell'Associazione e a regolare eventualmente gli stessi.

Articolo 16 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

La gestione finanziaria della SISC è controllata da un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, dotati di adeguata professionalità, uno dei quali con funzioni di Presidente. Essi vengono eletti dall'Assemblea, anche tra non Soci e la loro carica non è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa. I revisori durano in carica quattro anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta.

I Revisori partecipano, senza diritto di voto o con potere consultivo, alle sedute del Consiglio Direttivo limitatamente al punto dell'ordine del giorno nel quale viene discussa la relazione finanziaria da presentare all'Assemblea.

16.1. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti sono tenuti a dichiarare annualmente eventuali conflitti di interesse sul sito web dell'Associazione e a regolare eventualmente gli stessi.

Articolo 17 SEZIONI REGIONALI

17.1. La SISC è organizzata in Sezioni Regionali. Le Sezioni sono costituite su deliberazione del Consiglio Direttivo e debbono essere composte da almeno 15 (quindici) Soci. Se, per

qualsiasi motivo, il numero minimo richiesto venga successivamente meno in una sezione, e non sia ricostituito entro un anno, la Sezione può essere sciolta dal Consiglio Direttivo ed accorpata ad altra Sezione Regionale, sentite le preferenze dei Soci.

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può disporre, in relazione a particolari esigenze, la costituzione di Sezioni interregionali tra regioni limitrofe.

I Soci appartengono di diritto alla Sezione nella cui circoscrizione esercitano in modo prevalente la loro attività professionale, sia clinica che scientifica. Tuttavia, il Presidente può autorizzare, in presenza di giustificati motivi, l'iscrizione di un Socio in una Sezione diversa da quella di naturale appartenenza.

17.2. Le Sezioni devono operare, ciascuna nel proprio ambito territoriale, in conformità a quanto stabilito dall'apposito regolamento.

Articolo 18 FORMAZIONE SCIENTIFICA

La SISC promuove convegni scientifici, corsi di aggiornamento, seminari monotematici. L'evento scientifico più importante è rappresentato dal Congresso Nazionale che si svolge ogni anno su argomenti di maggiore rilevanza ed attualità nel campo delle cefalee e che vede la partecipazione di eminenti studiosi italiani e stranieri.

Articolo 19 ATTIVITA' DIDATTICA

19.1 L'attività didattica della SISC si esplicita attraverso diverse iniziative, che possono includere la Scuola Superiore Interdisciplinare delle Cefalee, Corsi di Perfezionamento Universitari e Master Universitari.

19.2. Attraverso la Scuola Superiore Interdisciplinare delle Cefalee la SISC attua la diffusione delle conoscenze in tema di cefalee e l'aggiornamento professionale. Essa è aperta a tutti coloro che intendono interessarsi allo studio, diagnosi, gestione e cura delle cefalee. La gestione economica è interamente svolta dalla SISC. La Scuola è organizzata ai termini del regolamento vigente.

19.3 La SISC può richiedere a strutture universitarie pubbliche o private di promuovere Corsi di Perfezionamento o Master sotto l'egida della SISC. Alla SISC deve essere permessa la scelta

del corpo docente, fatti salvi i limiti imposti da diversi regolamenti universitari, e dei contenuti didattici.

Articolo 20 ORGANI DI DIFFUSIONE SCIENTIFICA DELLA SISC

20.1. La SISC promuove la diffusione scientifica con attività editoriali (pubblicazioni periodiche e/o occasionali, webinar) di norma disponibili online nel sito web della Società a tutti i Soci SISC in regola con i pagamenti della quota sociale e ai Soci Onorari.

20.2. La SISC si dota di un giornale a diffusione internazionale, il cui comitato editoriale viene confermato e/o rinnovato periodicamente dal Consiglio Direttivo, con cadenza almeno quinquennale.

20.3. Parimenti la SISC provvede alla diffusione delle principali iniziative scientifiche, tramite i principali canali social, gestiti da un comitato nominato periodicamente dal Consiglio Direttivo.

20.4. L'attività scientifica svolta dall'Associazione è pubblicata sul sito web istituzionale, aggiornato costantemente.

Articolo 21 ATTIVITA' SCIENTIFICA DELLA SISC

21.1. L'attività scientifica della SISC si esercita tramite il Centro Studi, costituito da un Coordinatore e da un comitato scientifico, eletti ogni 2 anni dal Consiglio Direttivo.

21.2. Il Centro Studi coordina per conto di SISC gli studi osservazionali mediante il Registro Italiano delle Cefalee (RICE) di cui SISC è promotrice. Al Registro possono accedere tutti i soci SISC con attestata attività clinica nel campo delle cefalee.

Articolo 22 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Nel caso di scioglimento della SISC, alle operazioni di liquidazione provvederanno il liquidatore o i liquidatori nominati dall'Assemblea Generale, la quale può devolvere l'eventuale patrimonio residuo ad altre organizzazioni con finalità analoghe o affini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 23 LEGGE APPLICABILE

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel Libro I, titolo II del Codice Civile.